



COMUNE DI FUSIGNANO  
PROVINCIA DI RAVENNA



unione dei comuni  
della bassa Romagna  
ALFONSINE - BAGNACCIALLO - BAGNARA DI ROMAGNA - CONSELICE - COTTIGNOLA  
FUSIGNANO - LUGO - MASSA LOMBARDA - SANT'AGATA SUL SANTERNO

**ORIGINALE**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 7 DEL 27/03/2018**

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI.**

Il giorno 27 Marzo 2018 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

BACCHILEGA LINO  
BATTAGLIA MIRTA  
CARAVITA MIRKO  
CONTOLI CATERINA  
DAL BORGO FABIO  
GEMIGNANI ANDREA  
GRANDI ALBERTO  
GUIDA GERARDINA  
MODENA VALENTINA  
MORINI DAVID  
PASI NICOLA  
PIRAZZOLI LORENZA  
TARRONI ANNA ROSA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:  
BACCHILEGA LINO - BATTAGLIA MIRTA - GUIDA GERARDINA - GEMIGNANI ANDREA

Presenti: 9

Assenti: 4

Presiede il Sindaco Sig. PASI NICOLA

Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO

Fungono da scrutatori: CARAVITA MIRKO - DAL BORGO FABIO - PIRAZZOLI LORENZA

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

**OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita l'illustrazione del presente punto da parte del Sindaco Nicola Pasi e dal Responsabile Tributi Unione Dr. Roberto Bambieri;

Richiamati i seguenti atti del Comune di Fusignano:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2017 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2018 / 2020"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 02/01/2018 ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 / 2020 - Parte contabile";

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati inoltre, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del summenzionato art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati inoltre:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con cui è stato operato il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, con cui è stato procrastinato dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 25/03/2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 37 del 31/07/2014, con delibera di C.C. n. 23 del 11/05/2015 e con delibera di C.C. n. 24 del 28/04/2016 e con delibera di C.C. n.18 del 30/3/2017;

Considerato che l'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995 recita: *"I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi"*;

Ritenuto che, le casistiche come sopra individuate siano meritevoli di tutela stante i disagi che possono derivare in caso di presenza di cantieri finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche,

che si protraggono per oltre sei mesi, e a causa dei quali l'accesso alle sedi degli esercizi commerciali e artigianali è preclusa o lo stesso è possibile tramite un percorso alternativo di lunghezza superiore a 3 km;

Ritenuto opportuno introdurre la predetta previsione in ambito TARI, al fine di consentire l'applicazione dell'esenzione quando si verifica la fattispecie individuata nella norma richiamata, integrando l'art. 24, recante "ULTERIORI AGEVOLAZIONI";

Preso atto che, con l'inserimento della nuova previsione agevolativa, l'art. 24 viene così riformulato:

*"1. E' riconosciuta la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze non domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati, conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, nella misura di cui alla Tabella G, allegata al presente quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.*

*2. Si applicano le disposizioni di cui alla Tabella H allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.*

*3. Possono essere riconosciute agevolazioni in favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico rispetto alle quali il Comune intende ridurre l'impatto economico, nonché in favore di soggetti convenzionati e soggetti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse. Regole e condizioni saranno definite con apposito atto deliberativo.*

*4. Sono esentate dal pagamento della TARI, fino ad un ammontare massimo di € 4.000,00, su base annua, le utenze non domestiche che ne facciano richiesta, situate in zone ove si realizzano opere pubbliche con chiusura al traffico per almeno sei mesi consecutivi, alle condizioni e per tipologia di utenza, di seguito indicate:*

*possono godere dell'esenzione gli esercizi commerciali e artigianali che abbiano la vendita diretta al pubblico, nonché gli esercizi ricettivi la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata da limitazioni del traffico a causa dell'apertura dei cantieri.*

*Al fine di beneficiare della predetta agevolazione, le zone interessate dai lavori devono essere completamente precluse al traffico o avere uno sbocco impedito dai lavori o essere accessibili, dalla direttrice impedita dal blocco, tramite un percorso alternativo di lunghezza superiore a 3 km. Sono equiparate a tali zone le aree che abbiano l'unico punto di accesso in una traversa in cui il traffico veicolare arriva direttamente dalla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico; in questi casi si considera il solo tratto compreso tra la via interessata dai lavori e la prima via ad essa parallela.*

*L'agevolazione è rapportata al periodo di preclusione/limitazione al traffico indicata nelle specifiche ordinanze.*

*5. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20, ad eccezione delle casistiche di cui al comma 4".*

Dato atto che le previsioni regolamentari in contrasto con le disposizioni del regolamento TARI come vigente al 1° gennaio 2018 sono abrogate;

Visto l'allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Visto, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Responsabile dell' U.T. di Fusignano del Settore Ragioneria dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità contabile;

Con 8 voti favorevoli e 1 astenuto (Tarroni del gruppo Prima Fusignano), resi in forma palese peralzata di mano, presenti n. 9 Consiglieri,

#### D E L I B E R A

- di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 24, del vigente Regolamento TARI, recante "ULTERIORI AGEVOLAZIONI", come segue:

- "1. E' riconosciuta la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze non domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati, conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, nella misura di cui alla Tabella G, allegata al presente quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.*
- 2. Si applicano le disposizioni di cui alla Tabella H allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.*
- 3. Possono essere riconosciute agevolazioni in favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico rispetto alle quali il Comune intende ridurre l'impatto economico, nonché in favore di soggetti convenzionati e soggetti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse. Regole e condizioni saranno definite con apposito atto deliberativo.*
- 4. Sono esentate dal pagamento della TARI, fino ad un ammontare massimo di € 4.000,00, su base annua, le utenze non domestiche che ne facciano richiesta, situate in zone ove si realizzano opere pubbliche con chiusura al traffico per almeno sei mesi consecutivi, alle condizioni e per tipologia di utenza, di seguito indicate:  
possono godere dell'esenzione gli esercizi commerciali e artigianali che abbiano la vendita diretta al pubblico, nonché gli esercizi ricettivi la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata da limitazioni del*

*traffico a causa dell'apertura dei cantieri.*

*Al fine di beneficiare della predetta agevolazione, le zone interessate dai lavori devono essere completamente precluse al traffico o avere uno sbocco impedito dai lavori o essere accessibili, dalla direttrice impedita dal blocco, tramite un percorso alternativo di lunghezza superiore a 3 km. Sono equiparate a tali zone le aree che abbiano l'unico punto di accesso in una traversa in cui il traffico veicolare arriva direttamente dalla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico; in questi casi si considera il solo tratto compreso tra la via interessata dai lavori e la prima via ad essa parallela.*

*L'agevolazione è rapportata al periodo di preclusione/limitazione al traffico indicata nelle specifiche ordinanze.*

**5. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20, ad eccezione delle casistiche di cui al comma 4".**

- di dare atto che le previsioni regolamentari in contrasto con le disposizioni del regolamento TARI come vigente al 1° gennaio 2018 sono abrogate;

- di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI" è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2018;

- di dare atto che gli effetti contabili di cui al presente atto saranno recepiti al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 24 comma 4 sugli stanziamenti del bilancio di competenza.

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Inoltre;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli e 1 astenuto (Tarroni del gruppo Prima Fusignano), resi in forma palese per alzata di mano, presenti n. 9 Consiglieri,

#### D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente

PASI NICOLA

Il SEGRETARIO

MORDENTI MARCO

---